

# **STATUTO**

della spettabile

**Associazione “Aurofonie”**

## **ARTICOLO 1**

### DENOMINAZIONE E SEDE

Con la denominazione Associazione “Aurofonie” si costituisce nel Cantone Ticino un’associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CSS.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

## **ARTICOLO 2**

### SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione “Aurofonie” ha lo scopo di favorire e sviluppare in Ticino l’attività musicale allo scopo di favorire la divulgazione della musica per favorire la conoscenza e quindi raggiungere la finalità di elevare la persona umana attraverso l’arte della musica in tutte le sue espressioni per poter fare musica insieme e realizzare nuove forme d’espressione musicali, per avvicinare il pubblico meno colto alla musica classica, aderendo ai principi dell’Associazione Musicale Aurofonie, di Campione d’Italia (CO) alla quale è legata mediante una convenzione che ne determina e vincola l’attività.

## **ARTICOLO 3**

### ATTIVITÀ

Le attività dell’Associazione sono:

- riunirsi in forma privata o pubblica per fare musica insieme, discutere delle problematiche del musicista;
- organizzare concerti, festival o manifestazioni per la diffusione della cultura musicale e aderire a manifestazioni organizzate da altri enti o privati;
- costituire nel proprio ambito eventuali complessi di musica da camera o sinfonici;
- allacciare relazioni con diversi organismi culturali, con altri enti musicali e festival, promuovendo in tal senso gli opportuni scambi allo scopo di conseguire una migliore e più completa realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti;
- realizzare nuove forme d’espressione musicale per avvicinare il maggior numero di persone alla musica classica.

## **ARTICOLO 4**

### **DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **ARTICOLO 5**

### **COMPOSIZIONE**

L'Associazione è composta da persone fisiche o giuridiche che aderiscono agli statuti in vigore e che hanno pagato la quota prefissata. Essa comprende i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori, i Soci Benefattori e i Soci Benemeriti.

E inoltre i Soci Accademici, le eminenti personalità nel campo della musica dell'arte e della cultura in genere per meriti acquisiti in attività conformi agli scopi dell'Associazione Aurofonie. Essi sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

## **ARTICOLO 6**

### **I SOCI**

Sono Soci Ordinari le persone che versano la relativa quota annuale.

Sono Soci Sostenitori le persone che pagano una quota annuale superiore a quella dei Soci Ordinari ma inferiore a quella dei Benefattori.

Sono Soci Benefattori le persone che versano una quota annuale speciale, che dà diritto, unitamente ai loro familiari, alla partecipazione di tutte le attività dell'Associazione.

Sono Soci Benemeriti le persone che hanno una funzione rappresentativa per la società. Essi non sono tenuti a versare alcuna quota annuale e sono membri onorari a vita tranne nei casi dell'art. 8. Essi non hanno diritto di voto.

Le quote sociali sono proposte dal Comitato approvato dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 7**

### AMMISSIONE

Per far parte dell'Associazione si deve presentare per iscritto una domanda di ammissione, sulla quale decide il Comitato. Il pagamento della quota sociale convalida l'iscrizione.

## **ARTICOLO 8**

### PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Non si è più Soci nei seguenti casi:

- dimissioni;
- per decisione del Comitato in caso di mancato pagamento di quote scadute;
- per gravi motivi e in particolare per azioni o comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione.

La decisione è presa dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

## **ARTICOLO 9**

### FONDI

I fondi dell'Associazione provengono:

- dalle quote il cui ammontare è fissato annualmente per decisione del Comitato;
- dalle sovvenzioni accordate dagli Enti pubblici;
- dalle sovvenzioni accordate da privati;
- da elargizioni o donazioni;
- dalle sponsorizzazioni da parte di persone fisiche o giuridiche;
- dalle retribuzioni per servizi prestati.

I Soci sono liberati da ogni responsabilità personale per i debiti dell'Associazione.

## ARTICOLO 10

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci (art. 11)
- il Comitato (art. 12)

## ARTICOLO 11

### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale comprende tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Benefattori.

Essa viene convocata dal Comitato, che stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione deve essere spedita personalmente a ogni Socio almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei Soci presenti, ad eccezione dei casi speciali previsti dalla Legge o dagli statuti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, ma ogni Socio può esprimere al massimo tre voti.

Il voto può essere segreto o per alzata di mano a seconda di quanto stabilisce il Comitato. Di ogni Assemblea viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario designato prima di ogni Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

a. **Assemblea generale ordinaria**

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno.

Il Comitato sottopone ai presenti i rapporti sulla gestione, sulla situazione finanziaria e morale dell'Associazione. L'Assemblea approva il bilancio e il conto economico, vota i preventivi per l'anno seguente e delibera su eventuali altre questioni poste all'ordine del giorno; provvede, se è il caso, al rinnovo dei membri di Comitato.

b. **Assemblea generale straordinaria**

Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato e su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.

## **ARTICOLO 12**

### **COMITATO**

L'Associazione è amministrata da un Comitato composto da un Presidente e da 1 fino a un massimo di 8 membri, eletti per 2 anni dall'Assemblea generale; la carica è rinnovabile. Tutti i membri devono essere Soci dell'Associazione.

Se un posto restasse vacante, il Comitato provvederà provvisoriamente alla sostituzione, che verrà ratificata dalla successiva Assemblea generale.

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno una volta al semestre e ogni qualvolta è convocato dal Presidente.

I membri di Comitato non riceveranno alcuna retribuzione per le funzioni loro attribuite. È possibile un rimborso spese per decisione del Comitato e dietro presentazione di giustificativi verificabili.

Il Comitato stabilisce la proprio interno le cariche e il diritto di firma.

La carica di membro può essere revocata prima della scadenza del mandato per decisione presa dalla maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni in seno al Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente decide.

## **ARTICOLO 13**

### **MODIFICA DEGLI STATUTI**

Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o di almeno un decimo dei Soci presenti all'Assemblea generale.

Nell'uno o nell'altro caso le proposte di modifica sono messe all'ordine del giorno della successiva Assemblea. Gli statuti possono essere modificati soltanto dalla maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentanti.

## **ARTICOLO 14**

### **SCIoglimento**

L'Assemblea generale, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'Associazione, è convocata a questo scopo alle condizioni previste nell'art. 11; devono essere presenti alla deliberazione almeno la metà più uno dei Soci iscritti.

Se la proposta non venisse accettata, l'Assemblea potrà essere convocata di nuovo dopo almeno quindici giorni e questa volta potrà deliberare indipendentemente dal numero dei Soci presenti o rappresentanti.

In ogni caso lo scioglimento deve essere approvato dai 2/3 dei Soci presenti o rappresentanti.

In caso di scioglimento l'Assemblea generale designa uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione. Essa attribuisce l'attivo netto a enti con scopi simili.

## **ARTICOLO 15**

### **COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione ai Soci avviene in forma scritta per posta.

30 novembre 2000

Modificato e approvato il 6 marzo 2016